

PROPOSTA DI MODIFICHE ALLO STATUTO DI RAVENNA HOLDING S.P.A.

COMMENTO

Le modifiche proposte sono connesse all'evoluzione dell'attività e del contesto di Ravenna Holding S.p.a., allineando lo Statuto alla effettiva configurazione societaria e agli indirizzi dei soci già in essere, esplicitati da ultimo in sede della recente ricognizione annuale delle partecipate. Alcune variazioni a completamento riguardano correzioni meramente formali, comprese quelle per rispondere ad alcune ridotte osservazioni della Corte dei Conti Emilia-Romagna Sezione Controllo.

ARTICOLO 4

Le principali modifiche riguardano l'oggetto sociale definito all'art. 4 dello Statuto.

La centralizzazione dei servizi per le società del gruppo cosiddetto ristretto (società di cui la holding ha da sola in primis il controllo civilistico ai sensi dell'art. 2359 C.C.), presente fin dall'origine per i servizi contabili ed amministrativi, si è fortemente implementata e differenziata (in particolare dal 2015) con l'apporto di servizi legali, societari, contratti, personale, verbalizzazione delle sedute degli organi, sistemi di responsabilità 231, anticorruzione, trasparenza, privacy, servizi informatici, internal audit, caratterizzando in modo originale il modello holding ravennate. In attuazione dei principi generali presupposti di cui all'art. 1 2° comma del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., l'obiettivo è in primis quello di garantire la massima efficienza gestionale delle partecipazioni, la razionalizzazione e il contenimento dei costi all'attività delle società (come positivamente riconosciuto nella loro rilevanza esplicitamente dalla Corte dei Conti Sezione Controllo Regionale con delibera n. 4/2024/VSGA), assicurando al contempo uniformità di azione e di comportamento da parte delle varie società. Non meno importante è la funzione di supporto al controllo degli enti locali soci per gli adempimenti di cui all'art. 147 quater del Tuel.

Lo spessore dell'apporto della holding nella gestione delle società è tale che le attività centralizzate risultano sostitutive, in assenza di strutture corrispondenti o con la presenza di presidi minimali all'interno del gruppo.

Si fa rinvio alla scheda di Ravenna Holding S.p.a., approvata da tutti i Consigli Comunali degli enti locali soci in sede di ultima ricognizione delle partecipate, per l'integrale descrizione di dettaglio dell'effettivo concorso di Ravenna Holding S.p.a. all'attività delle società del gruppo ristretto, evidenziando che si caratterizzano nella quasi totalità come servizi economici di interesse generale.

In materia contrattuale Ravenna Holding S.p.a. svolge altresì attività di committenza ausiliaria per le società del gruppo, in quanto qualificata come stazione appaltante presso Anac, svolgendo le procedure su delega delle società del gruppo (non qualificate). Anche prima che il nuovo Codice introducesse concretamente la qualificazione della stazione appaltante, Ravenna Holding ha comunque sempre gestito con la propria struttura contratti centralizzando tutte le procedure per le singole società del gruppo (le società del gruppo non hanno una corrispondente struttura contratti), ai sensi di quanto già previsto dall'art. 27ter dello Statuto *"la Società può aggiudicare, unitariamente, a livello di capogruppo, appalti per conto delle società dalla stessa controllate. In attuazione di quanto previsto al precedente art. 4, comma 2, lett. a) e b), Ravenna Holding S.p.A. svolge in modo continuativo attività di "service" a favore delle società controllate ed eventualmente di altre società del gruppo societario, secondo la regolamentazione societaria interna e comunque in coerenza con la vigente normativa"* (l'attività di service era già del resto declinata dall'attuale Statuto).

Al di là quindi dell'attività strumentale di gestione della partecipazione degli enti locali soci (che da sola caratterizzerebbe una holding c.d. *"pura"*), sono pertanto presenti attività riconducibili ai servizi di interesse generale e di committenza ausiliaria svolte per il gruppo (che portano a caratterizzarla necessariamente come holding c.d. *"mista"*).

La recente delibera 10/Sez. Autonomie/2024/FRG riconosce che la holding trova fondamento, nel nostro ordinamento, nell'istituto della *"partecipazione indiretta"*, distinguendo espressamente le holding c.d. *"pure"* da quelle c.d. *"miste"* (la holding *"si configura quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata a una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale: in tal caso la holding svolge attività strumentali; diversamente, la holding operativa (o mista) svolge anche attività di produzione o di scambio."*).

A conferma e riscontro di quanto espresso dalla Sezione Autonomie sopra citata, consolidato orientamento della Corte di Giustizia UE conferma la differenza tra holding *"statica"* (*"pura"*) ed holding *"dinamica"* (*"mista"* o *"operativa"*): espressamente in caso di servizi centralizzati da parte della holding si ha *"interferenza nella gestione delle società partecipate"*, attività commerciale e soprattutto *"holding operativa"* (la posizione sul punto della giurisprudenza comunitaria risulta ben riassunta nella risposta Agenzia delle Entrate n. 529/2022).

Ravenna Holding S.p.a. è società in house providing (art. 1 dello Statuto) e come tale ha per oggetto sociale esclusivo più attività ricomprese nell'art. 4 4° comma del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., tra cui si rinvencono le varie attività svolte in concreto da Ravenna Holding S.p.a. come holding c.d. *"mista"* [lett. a): servizi di interesse economico generale; lett. d): servizi strumentali; lett. e): servizi di committenza ausiliaria].

Gli enti locali, in sede della recente ricognizione delle partecipazioni, hanno di conseguenza riconosciuto espressamente che il vincolo di attività di cui all'art. 4 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. è soddisfatto da Ravenna Holding S.p.a. richiamando le fattispecie delle lett. a), d), e) previste dalla norma.

Si tratta del mero riconoscimento dello stato di fatto, così come evolutosi ed ampiamente consolidatosi negli anni. Del resto da sempre il Codice Ateco di iscrizione di Ravenna Holding S.p.a. alla CCIAA è il *"Codice Ateco 70.1 – Attività delle holding impegnate nella attività gestionali (Holding operative)"* e non il Codice 64.20 *"Attività delle società di partecipazione (holding)"*, descritte come le holding c.d. *"pure"* *"... la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo. Le holding incluse in questa categoria non forniscono altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, ossia esse non amministrano o gestiscono altre unità."*

Su espresso input degli enti locali soci, le modifiche apportate all'oggetto sociale dell'art. 4 dello Statuto semplificano quindi schematicamente le attività effettive di Ravenna Holding S.p.a., chiarendo in modo puntuale quanto già previsto a vario titolo dallo Statuto attuale.

L'oggetto sociale conferma che l'attività immobiliare di Ravenna Holding S.p.a. per Statuto è esercitata esclusivamente per finalità pubblicistiche e non speculative, descrivendola in modo più completo e puntuale. Si tratta quasi esclusivamente (90% circa del fatturato dell'attività immobiliare) di beni funzionali vincolati ai servizi di interesse economico generale (reti servizio idrico, trasporto pubblico locale). Si evidenzia che l'art. 4 2° comma lett. a) più sopra citato definisce come attività di *"servizio di interesse generale"* anche *"la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"*.

Sono beni trasferiti alla holding, così come la holding ha la titolarità delle partecipazioni degli enti locali, evitando al riguardo di costituire un'ulteriore società di scopo (nel pieno rispetto dei principi di razionalizzazione e di contenimento dei costi di cui all'art. 1 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.): la proprietà dei beni è incedibile e restano quindi nella disponibilità dei soci in quanto legati inscindibilmente alla loro partecipazione. La proprietà di tali beni da parte di società interamente pubbliche è da ultima espressamente prevista dall'art. 21 5° comma del D.Lgs. 201/2022.

Solo in parte del tutto residua l'attività immobiliare (10% circa del fatturato della specifica attività, pari a 6% circa del valore della produzione aziendale) viene svolta a favore unicamente di soggetti pubblici (Comuni, società pubbliche), in genere sulla base di accordi di cooperazione pubblico-pubblico a servizio di funzioni pubbliche o servizi pubblici (nessuna attività immobiliare è effettuata a favore di privati).

La modifica statutaria esplicita la possibilità di *"costituzione di nuove società e l'acquisizione di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite, nonché l'alienazione o la costituzione di vincoli sulle partecipazioni sociali ... nel rispetto della normativa vigente e previa deliberazione da parte dell'Assemblea dei soci."*

Ai sensi dell'art. 4 5° comma del D.Lgs. n. 175/2016, un divieto di costituire o partecipare nuove società (successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016) vige per le società puramente strumentali: la medesima norma esclude tuttavia dal divieto espressamente le holding c.d. *"pure"* che gestiscono unicamente le partecipazioni degli enti. La disposizione (e quindi il divieto) non è in ogni caso applicabile alle società non puramente strumentali e quindi alle holding c.d. *"miste"*.

Le holding nel complesso ed in ogni loro forma (*"pura"* o *"mista"*) dovrebbero pertanto considerarsi escluse dal divieto. Vietare ad una holding di costituire o partecipare altre società andrebbe del resto contro la ratio comune per cui viene costituita la holding stessa: gestire le partecipazioni degli enti locali che presuppone necessariamente potere costituire o partecipare società.

Si coglie altresì l'occasione per apportare una correzione meramente formale, richiesta dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo Emilia-Romagna, in merito alla possibilità di svolgere un'attività inferiore al 20% del valore della produzione per compiti non affidati ai soci: l'art. 16 3° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. prevede testualmente che nello Statuto vada, per inverso, riportato che oltre l'80% del valore della produzione sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidata dai soci.

La Sezione richiede di conformarsi formalmente al disposto normativo prevedendo che lo Statuto riporti testualmente che l'80% della produzione si riferisca a compiti affidati dai soci, anche se l'attività della holding appare in toto esclusiva dei confronti dei soci stessi. La riformulazione del comma 4 apporta la modifica richiesta, volendo tuttavia in ogni caso evidenziare che - data la natura della holding esclusivamente destinata al soddisfacimento dell'interesse pubblico degli enti locali soci - eventuali estensioni dell'attività attuale verrebbero di fatto a configurarsi come estensione delle attività attuali dei soci (o con entrata di nuovi soci nella compagine societaria o nell'ambito di accordi di programma o di cooperazione nell'interesse comune degli stessi enti soci).

ARTICOLO 11.

Attualmente lo svolgimento dell'Assemblea in audio/videoconferenza non è normato nello Statuto.

Considerando l'esperienza del lungo periodo interessato dalla pandemia, le sedute di Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione sono divenute da opzione eccezionale di fatto a modalità, se non ordinaria, almeno parificata a quella in presenza. Come già previsto da recenti modifiche statutarie per altre società del gruppo, si rende pertanto opportuno inserire tale modalità operativa rispetto a quanto previsto dal testo originario, prevedendo di omettere in caso di seduta mediante mezzi di telecomunicazione l'indicazione del luogo fisico di convocazione.

Si tratta del resto di un mero allineamento dello Statuto ad un indirizzo consolidato dei Consigli Notarili (per tutte, si cita la massima del Consiglio Notarile di Milano n. 187 del 11.03.2020).

ARTICOLO 12.

In attuazione dell'opzione introdotta dall'art. 11, la disposizione regola come da indirizzi notarili nel dettaglio le modalità per gli interventi in Assemblea in audio/videoconferenza ed in particolare quelle nel caso in cui tutti i soci intervengano mediante mezzi di telecomunicazione.

ARTICOLO 13, 18, 21 e 23

Vengono unicamente apportate modifiche meramente formali di carattere linguistico al fine di meglio conformare i soggetti che intervengono a vario titolo in Assemblea al principio della parità di genere.

ARTICOLO 16.

È stata integrata la motivazione per disporre l'amministrazione da parte di un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri con il riferimento alle esigenze di contenimento dei costi (oltre a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, già previste). Si tratta di una modifica formale richiesta dalla Corte dei Conti Emilia-Romagna Sezione Controllo, che costituisce un mero riallineamento a quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

Viene del pari apportata una modifica meramente formale di carattere linguistico per corrispondere al principio della parità di genere.

ARTICOLO 17.

Riguardo alle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità relative agli amministratori si rende opportuno un generico riferimento alle previsioni della *“normativa vigente”*, costituendo in tal modo clausola di inserzione automatica di ogni eventuale successiva nuova specifica disposizione.

ARTICOLO 19.

La modifica è conseguente per le sedute del Consiglio di Amministrazione alla possibilità di omettere il luogo fisico di convocazione in caso di convocazione mediante mezzi di telecomunicazione.

Si tratta del resto di un mero allineamento dello Statuto ad un indirizzo consolidato dei Consigli Notarili che ammettono la possibilità della seduta esclusivamente in videoconferenza (senza previsione pertanto di alcun luogo fisico in cui è tenuta) e comunque come non necessaria la presenza di presidente e segretario nello stesso luogo, anche in eventuale deroga sul punto allo Statuto ed a prescindere dalla normativa specifica prevista nel periodo di pandemia (per tutte, si cita la massima del Consiglio Notarile di Milano n. 187 del 11.03.2020 paragrafo 5).

Vengono inoltre eliminate, in quanto desuete, la modalità di convocazione mediante telegramma o telefax.

ARTICOLO 22.

Come conseguenza logica della configurazione del gruppo e del ruolo effettivo della holding, si prevede la possibilità che le società del cosiddetto gruppo ristretto possano affidare procure alla dirigenza o ad altri dipendenti di Ravenna Holding S.p.a. per l'espletamento di specifiche attività relative ai servizi gestiti.

Vengono inoltre apportate modifiche meramente formali di carattere linguistico per corrispondere al principio della parità di genere.

ARTICOLO 27 Ter.

La disposizione dell'attuale Statuto prevede già la possibilità per Ravenna Holding S.p.a. di affidare contratti pubblici per conto delle società del gruppo. La norma viene ora meglio riferita nello specifico all'attività di committenza ausiliaria svolta dalla holding per le società del cosiddetto *“gruppo ristretto”* (e per altre partecipate, a seguito di accordo con i soci delle stesse) in quanto stazione appaltante qualificata presso Anac ai sensi del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.).

Il riferimento all'attività di service in materia contrattuale viene eliminato in quanto superfluo, essendo più ampiamente dettagliato il service con le modifiche apportate all'art. 4.

Si riporta il riferimento alla gestione da parte di Ravenna Holding S.p.a. degli Albi fornitori/appaltatori per sé e per le altre società del gruppo cosiddetto ristretto (e per altre società partecipate che aderiscono), data l'importanza dell'attività introdotta fin dal 2018.

Si prevede inoltre che, ricorrendone i presupposti, Ravenna Holding S.p.a. in quanto stazione appaltante possa effettuare affidamenti in attuazione dei principi di auto-organizzazione (in house providing) e di cooperazione (partenariato pubblico-pubblico) ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Ravenna, lì 16.01.2025.